A.S. 2658

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

RIFORMULAZIONI E TESTI BASE 9.9.2022 H. 18.30

Numero emendamento con	Testo base o	Parere dei Gruppi
indicazione del Gruppo	riformulazione	
3.15 (FIBP)	Riformulazione	
9.0.2 (Lega)	Riformulazione	
9.0.7 (FIBP)	Riformulazione	
10.1 (Autonomie)	Riformulazione	
11.12 (Lega), 11.14 (IV), 11.15	Riformulazione	
(FIBP), 11.16 (IPF – CD), 11.17		
(FDI)		
13.02 (Lega)	Riformulazione	
16.5 (FDI), 16.6 (IV)	Riformulazione	
16.7 (Lega)	Riformulazione	
16.8 (IV)	Testo base	
16.21 (Autonomie), 16.23 (CAL)	Riformulazione	
16.0.2 (PD)	Riformulazione	
17.1 (FDI), 31.0.1 (PD)	Riformulazione	
17.3 (FDI)	Riformulazione	
17. 4(FDI)	Testo base	
20.0.4 (PD)	Riformulazione	
21.0.2 (M5Stelle)	Testo base	
23.0.8 (PD)	Riformulazione	
24.0.11 (misto Leu)	Riformulazione	
25.3 (misto Leu)	Riformulazione	
25.0.9 (IPF – CD)	Riformulazione	
30.4 (FIBP)	Testo base	
33.0.5 (misto Leu)	Testo base	
33.0.6a (CAL)	Testo base	
34.0.10 (PD)	Riformulazione	
35.0.1 (CAL), 35.0.2 (Misto)	Riformulazione	
35.0.3 (PD)	Testo base	
37.0.6 (PD)	Testo base	
37.0.7 (FDI), 37.0.8 (PD, FDI, Lega,	Testo base	
Autonomie, M5Stelle, FIBP, IV)		
37.0.1000 (Relatori)	Riformulazione	
39.0.1 (IPF- CD)	Testo base	
41.0.1 (FIBP)	Riformulazione	Name
111011 (1121)	in corso di	
	definizione	
42.0.1 (PD - M5 Stelle)	Riformulazione	
42.0.6 (MISTO – Leu)	Testo base	
42.0.10 (Autonomie)	Testo base	
42.0.15 (Autonomie)	Riformulazione	

42.0.16 (PD – misto Leu), 42.0.19	Riformulazione	
(FIBP)		
42.0.18 (Autonomie), 43.0.2 (IV),	Testo base	
43.0.3 (Lega)		

3.15 RIFORMULAZIONE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

3-ter. le attività di controllo conseguenti alla proroga di cui al comma 2-bis sono poste in essere dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

9.0.2 RIFORMULAZIONE

«Art. 9-bis.

(Misure in materia di materia di trasporti in condizioni di eccezionalità e per l'approvvigionamento energetico delle isole minori)

- 1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "2. Fino al 31 dicembre 2022, resta sospesa l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida, adottate con il medesimo decreto, sui trasporti in condizioni di eccezionalità relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate. Fino alla medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto o più assi, la disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vigente al 9 novembre 2021. Conservano altresì efficacia, fino alla loro scadenza, le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma 10-bis.";
 - b) il terzo comma è abrogato.».
- 2. Al fine di garantire l'approvvigionamento energetico delle isole minori, l'Autorità marittima in relazione ai viaggi nazionali di durata superiore alle due ore e non superiore alle tre ore, può autorizzare, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, l'imbarco di veicoli cisterna stradali e carri cisterna ferroviari non conformi ai requisiti di cui al medesimo articolo 10, sempre che gli stessi risultino almeno conformi alla normativa nazionale in vigore per il trasporto su strada o ferrovia e che i viaggi vengano effettuati in condizioni meteomarine favorevoli. L'Autorità marittima, nel rilasciare l'autorizzazione di cui al primo periodo, dispone le occorrenti prescrizioni aggiuntive finalizzate ad assicurare i necessari standard di sicurezza nel trasporto.

9.0.7 RIFORMULAZIONE

«Art. 9-bis. (Disposizioni urgenti in materia di sport)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per finanziare nei predetti limiti l'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una quota delle risorse, fino al 50 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo1 comma 34, della legge 30

dicembre 2020 n. 178.

41.0.4 (ex 10.1) RIFORMULAZIONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Alla legge n. 130 del 31 agosto 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 comma 3, lettera f) capoverso articolo 4-quinquies, comma 2, le parole "in tirocinio"

sono sostituite dalla seguente "affidatario";

b) al comma 9, le parole "optato per il transito nella giustizia tributaria ai sensi del comma 4.", sono sostituite dalle seguenti "optato per il transito nella giustizia tributaria ai sensi del comma 4. La riammissione nel ruolo di provenienza avviene nella medesima posizione occupata al momento del transito;

c) all'articolo 5, commi 1 e 2 le parole «alla data del 15 luglio 2022» sono soppresse.

11.12 RIFORMULAZIONE

11.14

11.15

11.16

11.17

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Al comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50 convertito decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto in fine il seguente periodo "Ove detti impianti siano ubicati negli edifici o in aree situate nei centri storici o soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136 di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi".

13.0.2 RIFORMULAZIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Istituzione di un Tavolo Tecnico per il contrasto e la prevenzione della siccità)

1. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio di Ministri del 4 luglio 2022 ed esteso con delibera del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2022 al fine di individuare le misure occorrenti per ridurre i tempi di programmazione e di realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione e alla prevenzione dei danni e degli effetti connessi ai fenomeni di siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, aumentando la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e riducendo le dispersioni di risorse idriche, nonché per assicurare per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto delle situazioni emergenziali nel settore idrico connesse alla drastica riduzione delle precipitazioni piovose, è istituito un Tavolo tecnico presso il Ministero della transizione ecologica composto da un rappresentante del Ministero medesimo e dei Ministeri delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile nonché della Protezione Civile. Ai componenti del tavolo, di cui al presente comma, non vengono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.».

16.5 RIFORMULAZIONE 16.6

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. I comuni di cui al precedente comma, per il solo esercizio finanziario relativo all'anno 2022 ed al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, fermo restando l'obbligo di copertura della quota annuale 2022 di ripiano del disavanzo, possono destinare il contributo ricevuto in attuazione dell'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, oltre che al ripiano anticipato del disavanzo, anche al rimborso dei debiti finanziari»;

c) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

9-bis. "1. All'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto il seguente comma:

8-bis. Se il bilancio di previsione non è deliberato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando nelle voci riguardanti le "Previsioni definitive di competenza» gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1. Fermo restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

8-ter: Per favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro i termini previsti dalla legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.

16.7 RIFORMULAZIONE

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti – Sezione delle Autonomie n. 8 del 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2020, n. 267 e che alla data del 30 giugno 2022 hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, in sede di approvazione del rendiconto 2022 provvedono ad accantonare un apposito fondo, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022.

6-ter. Il fondo ricostituito nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 ai sensi del comma 6-bis è utilizzato secondo le modalità previste dall'articolo 52, commi 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge

23 luglio 2021, n. 106.

6-quater. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2022 rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione del fondo di cui al comma 6-bis, è ripianato, a decorrere dall'esercizio 2023 in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2022.

6-quinquies. Il comma 6-quater si applica anche agli enti locali di cui al comma 6-bis che hanno ricostituito il fondo anticipazioni di liquidità in sede di rendiconto 2021, che ripianano l'eventuale conseguente maggiore disavanzo a decorrere dall'esercizio 2023.



Proposta di modifica n. 16.8 al DDL n. 2685

16.8

Evangelista

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per gli anni dal 2023 al 2025 continua ad applicarsi, con le medesime modalità ivi previste, l'articolo 3-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le risorse derivanti sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 1º gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022».

16.21 RIFORMULAZIONE 16.23

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente: ")-bis. All' articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), dopo il comma 2 inserire il seguente "2-bis. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali all'attività degli organi istituti ai sensi delle rispettive leggi regionali sul procedimento di fusione, si applicano le disposizioni di cui al titolo III, Capo V, ed i conseguenti oneri per permessi retribuiti, gettoni di presenza e rimborsi spese di viaggio sono posti a carico delle regioni medesime."

16.0.2. Riformulazione

Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 16-bis.

(Anagrafe delle occupazioni permanenti del sottosuolo)

1. Per le occupazioni permanenti del territorio di competenza degli enti territoriali, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, comprensive degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete, i Comuni percettori del canone di cui al comma 831 della legge n.160 del 2019, nonché gli altri enti territoriali, comunicano al sistema informativo di cui all'articolo 2 comma 1 della legge 5 agosto 2022, n. 118, le informazioni relative al concessionario e alle opere già realizzate, nonché le caratteristiche strutturali dell'occupazione e ogni altra informazione utile alla piena conoscenza del manufatto. Per le occupazioni permanenti concluse successivamente alla data di costituzione del sistema informativo, i Comuni e gli altri enti territoriali trasmettono le informazioni relative al concessionario, alle caratteristiche strutturali dell'occupazione ed ogni altra informazione relativa al manufatto entro sessanta giorni dalla data di loro realizzazione.

17.1 Riformulazione 31.0.1 T2 Riformulazione

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

"Art. 31-bis

(Disposizioni in materia di contratti pubblici e di interventi di ricostruzione)

1. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, aggiungere, in fine, le parole seguenti: «, nonché ai comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, anche non ricompresi nei crateri, limitatamente agli edifici classificati alla data del 31 dicembre 2021 con esito C o E ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011 e 14 gennaio 2015».".

2. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Le diocesi possono essere individuate quali soggetti attuatori esterni anche in relazione agli interventi su beni di proprietà

di altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti».

17.3 RIFORMULAZIONE

All'articolo 17, comma 7, le parole "è autorizzato", sono sostituite dalle seguenti:" nonché i titolari degli uffici speciali ricostruzione territori colpiti dagli eventi sismici del 2009, sono autorizzati".



Proposta di modifica n. 17.4 al DDL n. 2685

17.4

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricomprese nel cratere del sisma del 2009, possono riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente a favore degli orfani e del coniuge delle vittime del sisma 2009».

20.0.4 T2 RIFORMULAZIONE

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis (Misure urgenti per il settore della cultura)

1. All'articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole "e il traduttore" sono soppresse.



Proposta di modifica n. 21.0.2 al DDL n. 2685

21.0.2

Gallicchio, Vanin, Croatti, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni)

1. Il settimo comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile di cui al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, è sostituito dal seguente:

"Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1000,00 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge."».

23.0.8 riformulazione

Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 23-bis.

(Proroga del lavoro agile per lavoratori fragili e i genitori di figli minori di anni 14)

1. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole "fino al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2022".

2. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui

all'allegato B, punto 2, è prorogato al 31 dicembre 2022.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 18.660.000 di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a euro 8.000.000 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 e quanto a 10.660.000 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

24.0.11 RIFORMULAZIONE

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche all'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108)

1. All'articolo 42, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: "e, per l'anno 2022, la spesa di 1.523.146 euro", sono sostituite dalle seguenti: "e, per l'anno 2022, la spesa di 3.099.386 euro".

2. 2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 1.576.240 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute».

25.3 RIFORMULAZIONE

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. La tabella C di cui al comma 3 dell'articolo 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è sostituita dalla tabella C allegata al presente decreto».

Tabella C (Articolo 1-quater, comma 3)

Ripartizione delle risorse destinate all'erogazione di contributi per sessioni di psicoterapia

Regione o provincia autonoma		Importi complessivi
regione a broamera autonoma	anno 2021	
PIEMONTE	7,37%	1.843.142
VALLE D'AOSTA	0,21%	52.870
LOMBARDIA	16,78%	4.194.967
BOLZANO	0,87%	217.565
TRENTO	0,91%	226.947
VENETO	8,20%	2.049.062
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,07%	518.405
LIGURIA	2,67%	666.328
EMILIA-ROMAGNA	7,55%	1.886.685
TOSCANA	6,31%	1.577.100
UMBRIA	1,49%	371.835
MARCHE	2,57%	643.083
LAZIO	9,59%	2.398.525
ABRUZZO	2,19%	546.703
MOLISE	0,51%	127.860
CAMPANIA	9,27%	2.317.825
PUGLIA	6,58%	1.644.935
BASILICATA	0,93%	232.470
CALABRIA	3,14%	785.945
STOLTA	8,06%	2.014.103
SARDEGNA	2,73%	683.645
	100,00%	25.000.000

25.0.9 RIFORMULAZIONE

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

"25-bis. 1. All'articolo 10 del Decreto-Legge 24.03.2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis sostituire le parole: "31 agosto 2022", con le seguenti: "31 dicembre 2022"



Proposta di modifica n. 30.4 al DDL n. 2685

30.4

Floris

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. La disposizione di cui al comma 13-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 si applica anche alla Sideralloys s.p.a. Italia, relativamente al sito di Portovesme-Portoscuso, quale unico Polo industriale nazionale per la produzione di alluminio primario, attualmente in sede di ristrutturazione generale».



Proposta di modifica n. 33.0.5 al DDL n. 2685

33.0.5

Errani, De Petris

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure urgenti di semplificazione e accelerazione per la fornitura di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali)

- 1. In ragione delle variabili e non prevedibili ubicazioni e caratteristiche delle necessarie aree di allestimento, allo scopo di assicurare con la necessaria tempestività la pronta disponibilità di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi di Consip Spa, è autorizzato a provvedere in deroga all'articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con le modalità previste dall'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Può essere altresì richiesta, ove previsto nella documentazione di gara, la sola redazione del progetto esecutivo.
- 2. Le soluzioni temporanee di emergenza di cui al comma 1 non costituiscono edifici di nuova costruzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.».



Proposta di modifica n. 33.0.6a al DDL n. 2685

33.0.6a

Lannutti, Sbrana, Angrisani, Giannuzzi, Dessì, Granato, Di Nicola, La Mura, Nugnes, Lezzi Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili)

1. All'articolo 6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b, è inserita la seguente:

"b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche, dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente reazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento Edilizio Tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale micro-areazione che consente la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche"».

34.0.10 Riformulazione

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

- 1. All'articolo 27 della legge decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nella rubrica, dopo la parola: "concessioni" sono aggiunte le parole: "e di affidamenti";
 - b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici ed in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento ai fini della sicurezza energetica nazionale, anche in attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC), per i contratti di appalto di lavori, sottoscritti tra il 1º gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021 e funzionali all'esecuzione degli interventi di realizzazione, efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, autorizzati ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito dalla legge 9 aprile 2002 n. 55, anche strumentali alla produzione di nuova capacità di generazione elettrica di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, i committenti adeguano i prezzi dei materiali da costruzione e di produzione, riconoscendo un incremento pari alla differenza tra le risultanze dei principali indici delle materie prime rilevati da organismi di settore, o dall'Istituto Nazionale di Statistica, al momento della contabilizzazione o dell'annotazione delle lavorazioni eseguite, rispetto a quelli rilevati al momento della sottoscrizione dei relativi contratti, nei limiti del 20 per cento. Tale adeguamento è riconosciuto in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate, a seguito dell'emissione dei relativi ordini di acquisto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché a quelle eseguite o annotate fino al 31 dicembre 2022. Sono fatti salvi le clausole contrattuali e ogni altro atto che contenga condizioni più favorevoli. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

35.0.1 Riformulazione 35.0.2-ter

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 35-bis.

(Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1.Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.



Proposta di modifica n. 35.0.3 al DDL n. 2685

35.0.3

Manca

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Sono prorogati al 31 dicembre 2023 i contratti dei dirigenti generali, in scadenza entro il 31 dicembre 2022, in servizio presso le sedi territoriali delle Amministrazioni attuatrici preposte alla gestione e attuazione degli interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza».



Proposta di modifica n. 37.0.6 al DDL n. 2685

37.0.6

Vattuone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Disposizioni in materia di Ente circoli della Marina militare)

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, dopo l'articolo 131, è inserito il seguente:

"Art. 131-bis.

(Ente circoli della Marina militare)

- 1. L'Ente circoli della Marina militare è preposto alla direzione e all'amministrazione dei Circoli ufficiali e sottufficiali della Marina militare nel rispetto della vigente normativa amministrativo-contabile e del relativo statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1º gennaio 1949, n. 83, e successive modificazioni.
- 2. I soci ordinari versano una quota mensile di importo determinato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."».



Proposta di modifica n. 37.0.7 al DDL n. 2685

37.0.7

Urso, Calandrini

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 37-bis.

(Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124 per garantire la continuità del controllo parlamentare sul Sistema di informazione per la sicurezza)

- 1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 30, comma 1, le parole: "nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura" sono sostituite dalla seguenti: "nominati, all'inizio di ogni legislatura, entro venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo,";
 - b) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

"Art. 30-bis.

(Comitato parlamentare provvisorio per la sicurezza della Repubblica)

- 1. All'inizio di ogni legislatura e fino alla nomina dei nuovi componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, le relative funzioni sono esercitate da un Comitato provvisorio costituito dai membri del Comitato della precedente legislatura che siano stati rieletti in una delle Camere. Qualora il loro numero sia inferiore a sei, i Presidenti dei due rami del Parlamento procedono all'integrazione della composizione, fino a un massimo di otto, tenendo conto della consistenza dei gruppi parlamentari e garantendo, ove possibile, la parità tra deputati e senatori.
- 2. Il Comitato provvisorio è presieduto dal presidente del Comitato della precedente legislatura, se rieletto o, in sua assenza, dal Vice presidente o, in assenza anche di questi, dal componente più anziano d'età.
- 3. Il Comitato provvisorio cessa in ogni caso di esercitare le proprie funzioni decorsi venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo."».

37.0.1000 Riformulazione

I Relatori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Modifica all'articolo 1 del d.l. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Al di fuori dei casi si cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2-bis notificano gli incidenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81, aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di propria pertinenza diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b) nel rispetto dei principi e dei contenuti del D.Lgs 82/2005, nonché del D.Lgs 259/2003, e con le modalità di cui all'art.528 co. 1 lett.d del D.Lgs 66/2010. I medesimi soggetti effettuano la notifica entro il termine di settantadue ore. Si applicano, per la decorrenza del termine e per le modalità di notifica, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, secondo e terzo periodo, del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 4, del medesimo regolamento. Con determinazioni tecniche dal direttore generale, sentito il vice direttore generale, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, è indicata la tassonomia degli incidenti che debbono essere oggetto di notifica ai sensi del presente comma e possono essere dettate specifiche modalità di notifica.".».



Proposta di modifica n. 39.0.1 al DDL n. 2685

39.0.1

Russo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche)

- 1. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 32,12 milioni di curo per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che è stato incrementato mediante le risorse di cui all'art. 19 comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
 - 2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate alle seguenti finalità:
- a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;
- b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.
- 3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le Istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Sicilia, in base ai criteri di ripartizione previsti nel D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015, applicati all'organico di diritto relativo all'anno scolastico 2022/2023, adeguatamente proporzionati rispetto allo stanziamento in esame.».

42.0.1 RIFORMULAZIONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: «Art. 42-bis.

(Disposizioni in materia di internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS)

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2

novembre 2019, n. 128, dopo il comma 4-ter, è inserito il seguente:

"4-quater. La spesa annua complessiva a carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per il servizio di *contact center* multicanale di cui al comma 1 non può eccedere l'ammontare della spesa complessiva sostenuta dell'Istituto medesimo nell'esercizio 2019 incrementata di venti milioni di euro fermo restando l'applicazione del limite di cui all'art. 1, commi 591 e seguenti della legge 160 del 27 dicembre 2019 alla spesa complessiva per beni e servizi sostenuti dall'Inps.



Proposta di modifica n. 42.0.6 al DDL n. 2685

42.0.6

Errani, De Petris

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Misure urgenti finalizzate al ristoro per i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività produttive nei territori colpita da eventi emergenziali)

1. All'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "di cui al comma 51" sono inserite le seguenti: "ovvero, ove all'esito della ricognizione ivi prevista residuino disponibilità finanziarie, di cui al comma 448."».



Proposta di modifica n. 42.0.10 al DDL n. 2685

42.0.10

Steger

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Progetto Guaranties Loans Active Management - GLAM)

- 1. Al fine di favorire il recupero dei crediti assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (di seguito il "Fondo"), anche tramite l'erogazione di nuova finanza a condizioni di mercato, AMCO Asset Management Company S.p.A. (di seguito "AMCO") è autorizzata a costituire uno o più patrimoni destinati attraverso cui acquisire, entro tre anni dalla data della decisione della Commissione Europea di cui al comma 7, e gestire, a condizioni di mercato e a esclusivo beneficio di terzi, crediti derivanti da finanziamenti assistiti da garanzia diretta del Fondo ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e successive modifiche e integrazioni, nonché acquisire e gestire crediti derivanti da altri finanziamenti erogati ai medesimi prenditori, ovvero a componenti residenti del gruppo di clienti connessi di cui gli stessi fanno parte, secondo la definizione di cui all'art. 4, paragrafo 1, punto 39, del regolamento (UE) n. 575/2013, in ciascun caso anche unitamente ai relativi contratti e rapporti giuridici e ai beni oggetto degli stessi.
- 2. La costituzione dei patrimoni destinati di cui al comma 1 avviene con deliberazione dell'organo amministrativo di AMCO contenente, per ciascuno di essi, l'indicazione, anche programmatica, dei crediti, contratti, rapporti giuridici e beni da acquistare. Il valore di ciascuno di tali patrimoni destinati può essere superiore al dieci per cento del patrimonio netto di AMCO e non se ne tiene conto in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da parte di AMCO. Si applica il comma 1 dell'articolo 2447quater del codice civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione, si determinano gli effetti di cui al comma 1 e si applicano i commi 2 e 3, a eccezione dell'ultimo periodo, dell'articolo 2447-quinquies e i commi 2 e 3 dell'articolo 2447-septies del codice civile. Non si applicano ad AMCO con riferimento agli attivi acquisiti da parte dei patrimoni destinati le disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Gli acquisti di cui al comma I possono essere finanziati mediante l'emissione di titoli, ovvero l'assunzione di finanziamenti, da parte del patrimonio destinato. Nel caso di assoggettamento di AMCO a una procedura di cui al Titolo IV del decreto legislativo I settembre 1993, n. 385 o ad altra procedura concorsuale, le attività da svolgersi in relazione alle operazioni di cui al presente articolo sono proseguite mediante gestione separata di ciascun patrimonio destinato e continuano ad applicarsi le disposizioni del presente articolo. In tal caso, i titolari di crediti derivanti dai titoli e dai finanziamenti di cui al presente comma, che rappresentino almeno la maggioranza dei crediti verso il singolo patrimonio destinato, possono richiedere agli organi della procedura di trasferire o affidare in gestione a uno o più soggetti muniti delle necessarie autorizzazioni i crediti, contratti, rapporti giuridici, beni e altri attivi e le passività dello stesso.
- 3. Al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti di cui al comma 1, le banche, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono concedere nuovi finanziamenti ai debitori ceduti al patrimonio destinato. La concessione del finanziamento può essere accompagnata da una relazione con data certa di un professionista in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 67, comma 3, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e, dopo la sua entrata in vigore, dall'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il quale attesti che il finanziamento appaia idoneo a contribuire al risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e al riequilibrio della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria In presenza della relazione di cui al periodo precedente, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse sui beni del debitore non sono soggetti all'azione revocatoria fallimentare. Si applica l'articolo 236-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e, a partire dalla sua entrata in vigore, l'articolo 342 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai finanziamenti concessi da AMCO ai debitori a valere sulle risorse dei patrimoni destinati di cui al comma 1.
- 4. Alle cessioni, anche non in blocco, effettuate ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e, con riferimento alla pubblicità della cessione, le disposizioni di cui all'articolo 7.1, comma 6 della legge 30 aprile 1999,

n. 130. Ai fini del termine di cui al comma 1 rileva la data in cui l'acquisizione diventa opponibile nei confronti dei terzi. I titoli emessi da ciascun patrimonio destinato possono essere negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione e sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 5 e, per i proventi, di qualunque natura, di cui beneficiano a qualunque titolo, dell'articolo 6, comma 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Le operazioni realizzate ai sensi del presente articolo sono soggette alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3 (limitatamente alle lettere a), b), d), e), f), g) e h)), 4, 4bis) e 7, all'articolo 3, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter, all'articolo 4, commi 2, 3 e 4 e all'articolo 7.1, commi 3 (limitatamente all'assenza di subordinazione dei nuovi finanziamenti), 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4quinquies e 5 dell'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130. I richiami contenuti nelle predette disposizioni alla società cessionaria o al cessionario devono intendersi riferiti al singolo patrimonio destinato costituito ai sensi del presente articolo. AMCO, quale gestore a beneficio di terzi del patrimonio destinato emittente, provvede alla redazione del prospetto informativo di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Alle somme di denaro detenute in deposito o ad altro titolo da una banca per conto del patrimonio destinato o comunque al fine di soddisfare i creditori dello stesso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e al comma 2-bis, ultimo periodo dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Non si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. Nel quadro di quanto previsto dal presente articolo, AMCO provvede, per conto del Fondo e a condizioni di mercato, a gestire e incassare, anche nel quadro di operazioni di ristrutturazione del debito e/o di regolazione della crisi, i crediti derivanti dalla surrogazione del Fondo ai sensi dell'art. 1203 del codice civile e dell'articolo 2, comma 4, del decreto del 20 maggio 2005 del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, assistiti da privilegio generale ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché a promuovere ogni iniziativa, anche giudiziale, utile al recupero e alla tutela dei predetti diritti, se del caso anche individuando, nominando e coordinando soggetti terzi. Ai conti correnti aperti da AMCO sui quali vengono accreditate le somme di pertinenza del Fondo e dei patrimoni destinati, anche ai fini dei connessi servizi di cassa e pagamento, si applica l'articolo 3, comma 2-ter, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale, sono dettate, anche in deroga alla vigente disciplina del Fondo, apposite disposizioni in merito alle modalità di estensione e di rinegoziazione dei finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo e di escussione e liquidazione della stessa, nonché le modalità di esercizio da parte di AMCO dei diritti derivanti dalla surrogazione spettanti al Fondo.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze [, sentito il Ministro dello sviluppo economico,] possono essere dettate disposizioni attuative della disciplina dei patrimoni destinati di cui al presente articolo e delle attività ad essi consentite, inclusa, sentita la Banca d'Italia, la previsione di deroghe agli obblighi di segnalazione periodica disciplinati dall'ordinamento nazionale, applicabili ad AMCO per le attività di cui al presente articolo.

7. L'entrata in vigore delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla positiva decisione della Commissione europea.».

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine dì attuare l'Investimento 2 "Innovazione e tecnologia della microelettronica" incluso nella Missione M1C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è autorizzato a concedere alla società STMicroelectronics s.r.l. una misura di aiuto nella forma del contributo a fondo perduto pari ad euro 100 milioni per il 2022 e 240 per il 2023, in relazione allo stato di avanzamento dell'investimento, a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 1068, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2-ter. La concessione dell'aiuto è subordinata alla stipula di una convenzione tra la società STMicroelectronics s.r.l., beneficiaria dell'aiuto, e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro che definisce, conformemente agli obiettivi di sviluppo della filiera strategica della microelettronica e di creazione di posti di lavoro previsti nell'investimento 2, della Missione M1C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le caratteristiche del progetto da realizzare, nonché le condizioni di concessione della misura e gli obblighi di rendicontazione. La convenzione contiene altresì gli impegni che la società STMicroelectronics s.r.l. assume nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, determinati in conformità della decisione della Commissione europea di compatibilità con il mercato interno della misura di cui al presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea, incarica uno o più soggetti qualificati indipendenti, indicati dalla Commissione europea, per il monitoraggio della conformità dell'investimento a quanto stabilito nella stessa decisione. Ai relativi oneri provvede la società beneficiaria.

2-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del presente articolo è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono a carico della società STMicroelectronics s.r.l. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente

alla misura di cui al presente articolo.

2-quinquies. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, l'articolo 1, commi da 1069 a 1074, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è abrogato»;

42.0.16 RIFORMULAZIONE 42.0.19

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis

1. L'Agenzia informazioni e sicurezza esterna, per lo svolgimento di attività di ricerca informativa e operazioni all'estero, può impiegare proprio personale secondo modalità disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina il procedimento di autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, all'impiego all'estero del personale, nonché le relative modalità, condizioni e procedure di impiego, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 6, della

legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica delle attività e delle operazioni condotte dall'AISE ai sensi del comma 1, con cadenza semestrale.



Proposta di modifica n. 42.0.18 al DDL n. 2685

42.0.18

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.».



Proposta di modifica n. 43.0.2 al DDL n. 2685

43.0.2

Conzatti, Evangelista

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative nonne di attuazione.».



Proposta di modifica n. 43.0.3 al DDL n. 2685

43.0.3

Testor, Rivolta, Ferrero, Faggi, Tosato, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».